



11/11/2014

**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

*Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale*

Direzione Generale
per la vigilanza sulle Autorità portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne
ex Direzione Generale per il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne

Divisione 5

Viale dell'Arte 16 - 00144 Roma

17668

Alla Lega Navale Italiana -
Presidenza Nazionale
Via Guidubaldo del Monte, 54 - ROMA
presidente@leganavale.it
direttore@leganavale.it

Alla FIV - Federazione Italiana Vela
Piazza Borgo Pila, 40 - GENOVA
affarigenerali@federvelapec.it

All'ASSONAUTICA
Piazza Sallustio, 21
assonauticaitaliana@legalmail.it

Alla Direzione Generale per la
motorizzazione

Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di porto

Oggetto: Centri di istruzione per la nautica - applicazione dell'art. 2 del D. M. n. 263 del
3.06.2014, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 19.08.2014

Sono pervenuti a questa Direzione Generale vari quesiti inerenti l'applicazione della
norma in oggetto, con particolare riguardo ai requisiti che devono possedere le sezioni o
delegazioni degli enti nautici che intendano svolgere attività nautica.

Al riguardo, si ritiene opportuno chiarire che il requisito della "disponibilità di una sede
in prossimità delle acque marittime o interne", richiesto dalla lettera a) dell'art. 2 del D.M. 263,
deve, ad avviso dello scrivente, essere inteso non nel senso che la sezione o delegazione debba
essere in prossimità delle acque marittime o interne, ma nel senso che essa abbia la
disponibilità di una base operativa - ciò che sembra imprescindibile per lo svolgimento
dell'attività nautica - in prossimità delle acque marittime o interne, eventualmente anche
ubicata in località diversa da quella della sezione o delegazione.

La "disponibilità" della sede in prossimità delle acque può derivare, evidentemente, non
solo dalla titolarità di un diritto di proprietà, ma anche da qualunque altro idoneo titolo
giuridico (locazione, comodato).

Si aggiunge che, ad avviso dello scrivente, la disponibilità non è esclusa dal fatto che
più sezioni o delegazioni dell'ente nautico si avvalgano della medesima sede operativa, purchè
ciò consenta un adeguato svolgimento dell'attività nautica.

Analogo discorso può farsi per la disponibilità dell'unità da diporto, che, secondo l'art. 2, lettera c), deve essere immatricolata in capo "all'ente o a una sua delegazione o sezione". Anche in tale caso la dizione della norma porta a consentire che la delegazione o sezione possa avvalersi sia di un'unità intestata all'associazione nel suo complesso o alla sezione, sia di una unità intestata ad altra sezione o delegazione dell'ente stesso.

In altri termini, diverse sezioni o delegazioni possono avvalersi della stessa unità, intestata ad una delle sezioni o delegazioni, purchè sia consentito l'adeguato svolgimento dell'attività nautica.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Enrico Maria Pujia)

